



GIUDICARIE GAS S.P.A.



AXN00471669

Classe: Corrispondenza Generica
Da: GIUDICARIE GAS SPA
A: DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA
Azienda: GIUGAS
Prot.: 0000906 dd. 17/11/2016

Spett.Le
Holding Dolomiti Energia
Via Fersina 23
38123 Trento TN

Prot. 2016/906/Pres.

Tione di Trento, 17 novembre 2016

OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICO COMMERCIALI

Egregio Ing Quaglino Stefano,

facendo seguito alle intese intercorse Vi inviamo, mediante scambio di lettera commerciale, la nostra accettazione integrale e incondizionata relativa al contratto in oggetto:

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICO COMMERCIALI

Tra:

DOLOMITI ENERGIA HOLDING SpA, con sede in Rovereto (TN), Via Manzoni 24, P.IVA. e C.F. 01614640223, nella persona del procuratore Dott. Berto Federico, di seguito denominata "DEH" o "Fornitore",

e

GIUDICARIE GAS SpA, con sede in Tione di Trento (TN), Via Stenico 11, P.IVA. e C.F. 01722590229, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Luca Scalfi, di seguito denominata "GG" o "Distributore";

nel seguito definite anche congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte", si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DISPOSIZIONI DI PREMESSA

Il presente documento riporta la descrizione delle prestazioni di tipo amministrativo e tecnico/commerciale effettuate da Dolomiti Energia Holding Spa per il cliente Giudicarie Gas SpA.

Per ciascuna delle attività previste dal presente contratto è stabilito che i rapporti vengano tenuti da una sola funzione incaricata dal Distributore interessato avente sempre esatta conoscenza delle disposizioni, delle procedure condivise e dello stato dei lavori.

Eventuali nuove prestazioni derivanti da novità normative successive saranno contrattualizzate in seguito, per essere ricondotte tra i servizi del presente accordo.

Referenti :

GIUDICARIE GAS S.p.A. - Codice Fiscale e Partita IVA: 01722590229 - SEDE: Via Stenico n. 11 38079 Tione di Trento – tel. 0465/321.066 - fax 0465/324.239 - E-mail: giudicariegas@giudicariegas.it
--

- Dott. Giuliano Panelatti per Giudicarie Gas SpA
- Dott. Federico Berto per Dolomiti Energia Holding SpA

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le prestazioni di tipo amministrativo e tecnico-commerciale svolte da Dolomiti Energia Holding SpA includono:

Supporto nell'interpretazione delle tariffe di distribuzione e della perequazione (per la distribuzione del gas naturale)

Le prestazioni sono fornite da DEH o da sue Società affiliate e sono riferite a consulenza, interpretazione normativa, assistenza e verifiche in materia di :

- Indagine periodica AEEG sui mercati del gas naturale (annuale – AEEG – dati tecnici relativi al gas naturale): numero di pdr serviti distinti per le varie classificazioni richieste, gas distribuito, dati relativi alle infrastrutture di distribuzione, connessioni, operazioni di switching, dati di misura ...
- Opzioni tariffarie distribuzione gas (annuale – AEEG – dati economici e fisici) : numero di pdr serviti eventualmente distinti per varie tipologie, gas distribuito, numero di switch, lunghezza delle reti, costo storico dei cespiti in relazione ai nuovi investimenti, immobilizzazioni in corso, eventuali dismissioni e contributi percepiti (con eventuali stime previsionali) ...
L'attività di supporto riguarda in particolare le valutazioni economiche sottese alla determinazione del vincolo dei ricavi aziendali e della RAB di riferimento.
- Perequazione dei ricavi relativi alle attività di distribuzione e misura del gas (annuale – CCSE – dati economici e fisici): numero di pdr serviti, gas distribuito, numero di switch, ricavo tariffario derivante dall'applicazione delle tariffe obbligatorie.
L'attività di supporto si focalizza sulla determinazione (interna) dei saldi di perequazione gas.
- Comunicazione periodica (con prospetto di sintesi; via e-mail) delle variazioni delle componenti tariffarie della distribuzione gas in occasione dei relativi aggiornamenti.

Supporto nella corretta individuazione, interpretazione e applicazione delle normative e regole per la gestione tecnica della rete di distribuzione del gas naturale

Le prestazioni sono fornite da DEH o da sue società affiliate alla stessa e sono riferite a consulenza, interpretazione normativa, assistenza e verifiche in materia di :

- Manutenzione programmata o straordinaria agli impianti di riduzione della pressione sia di uso civile che industriale;
- Manutenzione straordinaria alle reti di distribuzione di qualsiasi specie compresi eventuali spostamenti e/o potenziamenti;
- Interventi di manutenzione agli impianti di misura fiscale;
- Manutenzione o rifacimenti ex novo dei sistemi di odorizzazione ad iniezione o lambimento e delle verifiche di rete del tasso di odorizzazione;
- Implementazione del sistema di misura "smart meter" presso i clienti finali;
- Aspetti generali di qualità tecnica della distribuzione gas.

Le prestazioni sopra riportate sono supportabili, non essendovi condivisione dei sistemi informativi, solo in presenza di idonee informazioni complete, validate, condivise e trasmesse tempestivamente, e a semplice richiesta di TAR, da Giudicarie Gas SpA.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

GIUDICARIE GAS S.p.A. - Codice Fiscale e Partita IVA: 01722590229 - SEDE: Via Stenico n. 11 38079 Tione di Trento – tel. 0465/321.066 - fax 0465/324.239 - E-mail: giudicariegas@giudicariegas.it
--

Il contratto decorre dall'1 gennaio 2017 e ha termine il 31 dicembre 2017; entro tale data potrà essere riveduto e modificato. In mancanza di nuovo accordo per la sua revisione o modificazione, ovvero di disdetta, che dovrà essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

DEH non assume altri impegni né responsabilità relativi al servizio oltre a quelle esplicitamente previste da questo Contratto.

DEH non è responsabile per danni imputabili ad eventi che possano considerarsi di forza maggiore e a qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.

DEH non è responsabile per i danni conseguenti ad errore nell'elaborazione dei dati indotto da comportamento e/o attività della controparte GG.

DEH risponde delle eventuali perdite di dati depositati sui propri server anche per cause tecniche imputabili alle apparecchiature stesse.

Qualora risulti che nessun controllo o verifica poteva essere effettuato da GG sulle operazioni, sulle procedure, sulle informazioni e sui dati risultanti dai procedimenti oggetto del presente Contratto, DEH non sarà sollevata da responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni amministrative, provvedimenti sanzionatori da parte di AEEG o di altri organismi di controllo e vigilanza, perdite o danni (incluse spese legali e onorari).

Nel caso in cui DEH si avvalga dell'attività di altri soggetti Terzi al presente Contratto, incluse le società controllate e/o collegate di DEH, DEH sarà ritenuta responsabile per eventuali danni, inadempimenti, irregolarità o disservizi arrecati a GG a seguito dell'operato di tali incaricati.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

GG si obbliga a versare a DEH il corrispettivo pattuito nel presente Contratto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel Contratto stesso.

GG, qualora ne venga a conoscenza, è obbligata a mantenere il segreto assoluto sulle procedure d'accesso al Sistema o a sistemi ad esso connessi e/o di tramite, specialmente per quanto riguarda le credenziali di accesso, sui termini del presente Contratto e sulle vicende successive dello stesso.

GG si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito o non autorizzato. In caso di qualsiasi tentativo in tal senso, DEH ha il diritto di sospendere il servizio.

GG prende atto che DEH avrà il diritto di adottare misure cautelative, qualora si manifesti tale evenienza, in relazione ai file di GG caricati o da caricare sul Sistema nel caso in cui questi pregiudichino la sicurezza del server stesso, violino diritti di terzi o contengano virus.

GG garantisce e solleva integralmente DEH per qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio qualora imputabile a personale incaricato di GG.

ART. 6 - CORRISPETTIVI ECONOMICI

Per le prestazioni oggetto del presente contratto è previsto un corrispettivo annuale determinato nella misura di Euro/ora : € 150/ora per le prestazioni di Dirigenti, € 100/ora per le prestazioni di Quadri, € 75/ora per le prestazioni di Impiegati e € 50/ ora per le prestazioni di operai relative ad ogni intervento di consulenza, interpretazione normativa, assistenza e verifiche.

Tali prestazioni saranno imputate ad uno specifico centro di costo sulla base delle ore impiegate e valorizzate ai suddetti costi orari più IVA.

La rendicontazione delle ore viene presentata da DEH al momento della fatturazione e viene vistata da GG.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO PREZZI

DEH si riserva la facoltà di aggiornare i prezzi annualmente, in relazione all'aumento del costo del lavoro con riferimento alle vigenti tabelle ISTAT e all'incidenza degli aggiornamenti fiscali/regolatori sulla gestione delle procedure.

Le eventuali richieste di aggiornamento relative ad innovazione normativa saranno proposte ed accettate tramite scambio di lettere.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La fatturazione del corrispettivo dovuto a valle della rendicontazione delle ore di intervento sarà effettuata alla fine di ogni anno. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30° giorno successivo alla data di emissione fattura.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, DE assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti e si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; gli estremi dei conti correnti devono essere riportati anche nelle fatture.

Qualora risulti che le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità di DEH verso GG per i danni ad essa conseguenti.

DEH si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.

DEH si impegna, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti, all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente GG e l'ufficio territoriale del Governo competente.

Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'affidatario alla stazione affidante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non potrà essere ceduto dalle Parti ad altro soggetto.

ART. 10 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione in relazione a questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o mail; essa si intenderà efficacemente e validamente eseguita, sempreché sia indirizzata alla sede di una delle due società, ovvero presso il diverso indirizzo, purché in Italia, che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente atto.

Resta altresì inteso che, ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, le Parti eleggono il proprio domicilio presso gli attuali indirizzi delle società ovvero presso i diversi indirizzi che, purché in Italia, potranno essere comunicati in futuro.

Ai fini della valutazione del rispetto dei termini previsti nel Contratto farà fede la data di ricezione attestata dall'Ufficio Postale ovvero, per il caso di trasmissione a mezzo telefax, la conferma di avvenuto ricevimento, sempre via fax, dell'altra Parte.

ART. 11 – TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

ART. 12 – INVALIDITA' PARZIALE

Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione del presente Contratto, o di parte della stessa, le altre parti del presente Contratto conserveranno la loro validità ed efficacia.

ART. 13 – MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Ai fini della validità e del vincolo reciproco delle Parti, qualunque integrazione o modifica del presente Contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

ART. 14 – NORME APPLICABILI

La fornitura dei servizi e la relativa gestione è disciplinata dalle norme del presente documento, da quelle norme emanate ed emanande aventi carattere inderogabile, da Enti ed organi competenti, inclusa l'AEEG e da eventuali condizioni particolari concordate per iscritto dalle Parti che saranno tassativamente allegate al presente Contratto e ne costituiranno parte integrante.

ART. 15 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Entrambe le Parti sono obbligate a non rivelare a Terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del Contratto in oggetto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione vicendevolmente durante la vigenza del Contratto stesso, salvo autorizzazione scritta della Parte interessata. In caso di inosservanza di tale obbligo di riservatezza, la Parte inadempiente dovrà risarcire all'altra i danni che ne dovessero derivare.

Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 16 – EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto costituisce l'accordo tra le Parti in relazione alle operazioni qui previste e sostituiscono tutte le precedenti negoziazioni, impegni o intendimenti scritti o verbali a riguardo.

ART. 17 - TUTELA DATI PERSONALI

GG e DEH, ognuno per quanto di propria competenza, assicurano di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Con riferimento al Contratto in oggetto, DEH tratterà i dati personali adottando le misure di sicurezza minime ed idonee previste da D. Lgs. 196/2003 ss. mm.

Le Parti prestano il proprio consenso alla raccolta, al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DEH accetta la nomina, da parte del GG, a responsabile del trattamento dei dati personali trattati ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del predetto D. Lgs. 196/2003. DE si impegna quindi a consegnare, a richiesta del GG, la documentazione atta a comprovare le misure di sicurezza adottate, nonché i nominativi dei propri amministratori di sistema ed, eventualmente, dei propri incaricati del trattamento.

Art 18 - CODICE ETICO E MODELLO 231/2001

Nello svolgimento del rapporto contrattuale con GG, DEH è tenuta rigorosamente ad attenersi ai principi etici contenuti nel D.lgs.231/01 e alle norme di comportamento presenti nel Codice di Comportamento di Gruppo e prende atto del Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs.231/01 di GG

DEH dichiara di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di GG.

DEH garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di GG nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a GG; deve inoltre inviare adeguata informativa all'Organismo di vigilanza di GG in merito ad eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.

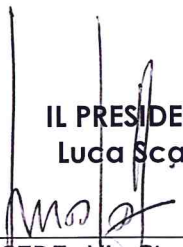
Nel caso di grave violazione da parte di DEH, dei principi stabiliti dal Codice di Comportamento e/o del Modello 231, GG avrà facoltà di ritenere risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, dandone comunicazione alla controparte a mezzo lettera raccomandata A.R.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie, che possono insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del presente Contratto, sarà in via esclusiva unicamente quello di Rovereto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di cui ai precedenti artt. 3 Durata del contratto – tacita proroga, 4 Responsabilità del fornitore, 5 Obblighi del cliente - sospensione del servizio, 7 Aggiornamento prezzi, 19 Foro Competente.

Con i migliori saluti.


IL PRESIDENTE
Luca Scalfi

GIUDICARIE GAS S.p.A. - Codice Fiscale e Partita IVA: 01722590229 - SEDE: Via Stenico n. 11 38079 Tione di Trento - tel. 0465/321.066 - fax 0465/324.239 - E-mail: giudicariegas@giudicariegas.it
--



AXN00471699

Classe: Corrispondenza Generica
Da: DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA
A: GIUDICARIE GAS SPA
Azienda: GIUGAS
Prot.: 0000916 dd. 18/11/2016 15:04:09



Spett.le
Giudicarie Gas S.p.A.
c.a. del Presidente Luca Scalfi
Via Stenico 11

Prot. n. 1465

17 novembre 2016

Prec.rif.:

38079 Tione di Trento (TN)

OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICO COMMERCIALI

Egregio Presidente,

Facendo seguito alle intese intercorse Vi formuliamo, mediante scambio di lettera commerciale, la nostra proposta relativa al contratto in oggetto:

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICO COMMERCIALI

Tra:

DOLOMITI ENERGIA HOLDING SpA, con sede in Rovereto (TN), Via Manzoni 24, P.IVA. e C.F. 01614640223, nella persona del Direttore Generale Ing. Quaglino Stefano, di seguito denominata "**DEH**" o "**Fornitore**",

e

GIUDICARIE GAS SpA, con sede in Tione di Trento (TN), Via Stenico 11, P.IVA. e C.F. 01722590229, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Luca Scalfi, di seguito denominata "**GG**" o "**Distributore**";

nel seguito definite anche congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte", si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DISPOSIZIONI DI PREMESSA

Il presente documento riporta la descrizione delle prestazioni di tipo amministrativo e tecnico/commerciale effettuate da Dolomiti Energia Holding Spa per il cliente Giudicarie Gas SpA.

Dolomiti Energia Holding SpA
~
Via Manzoni 24
38068 Rovereto

Sede di Trento
~
Via Fersina 23
38123 Trento

info.holding@dolomitienergia.it

Codice Fiscale - Partita Iva
Iscr. Reg. Imprese Trento 01614640223

Per ciascuna delle attività previste dal presente contratto è stabilito che i rapporti vengano tenuti da una sola funzione incaricata dal Distributore interessato avente sempre esatta conoscenza delle disposizioni, delle procedure condivise e dello stato dei lavori.

Eventuali nuove prestazioni derivanti da novità normative successive saranno contrattualizzate in seguito, per essere ricondotte tra i servizi del presente accordo.

Referenti :

- Dott. Giuliano Panelatti per Giudicarie Gas SpA
- Dott. Federico Berto per Dolomiti Energia Holding SpA

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le prestazioni di tipo amministrativo e tecnico-commerciale svolte da Dolomiti Energia Holding SpA includono:

Supporto nell'interpretazione delle tariffe di distribuzione e della perequazione (per la distribuzione del gas naturale)

Le prestazioni sono fornite da DEH o da sue Società affiliate e sono riferite a consulenza, interpretazione normativa, assistenza e verifiche in materia di :

- Indagine periodica AEEGSI sui mercati del gas naturale (annuale – AEEGSI – dati tecnici relativi al gas naturale): numero di pdr serviti distinti per le varie classificazioni richieste, gas distribuito, dati relativi alle infrastrutture di distribuzione, connessioni, operazioni di switching, dati di misura
- Opzioni tariffarie distribuzione gas (annuale – AEEGSI – dati economici e fisici) : numero di pdr serviti eventualmente distinti per varie tipologie, gas distribuito, numero di switch, lunghezza delle reti, costo storico dei cespiti in relazione ai nuovi investimenti, immobilizzazioni in corso, eventuali dismissioni e contributi percepiti (con eventuali stime previsionali)

L'attività di supporto riguarda in particolare le valutazioni economiche sottese alla determinazione del vincolo dei ricavi aziendali e della RAB di riferimento.

- Perequazione dei ricavi relativi alle attività di distribuzione e misura del gas (annuale – CCSE – dati economici e fisici): numero di pdr serviti, gas distribuito, numero di switch, ricavo tariffario derivante dall'applicazione delle tariffe obbligatorie.

L'attività di supporto si focalizza sulla determinazione (interna) dei saldi di perequazione gas.

- Comunicazione periodica (con prospetto di sintesi; via e-mail) delle variazioni delle componenti tariffarie della distribuzione gas in occasione dei relativi aggiornamenti).

Supporto nella corretta individuazione, interpretazione e applicazione delle normative e regole per la gestione tecnica della rete di distribuzione del gas naturale

Le prestazioni sono fornite da DEH o da sue società affiliate alla stessa e sono riferite a consulenza, interpretazione normativa, assistenza e verifiche in materia di :

- Manutenzione programmata o straordinaria agli impianti di riduzione della pressione sia di uso civile che industriale:

- Manutenzione straordinaria alle reti di distribuzione di qualsiasi specie compresi eventuali spostamenti e/o potenziamenti;
- Interventi di manutenzione agli impianti di misura fiscale;
- Manutenzione o rifacimenti ex novo dei sistemi di odorizzazione ad iniezione o lambimento e delle verifiche di rete del tasso di odorizzazione;
- Implementazione del sistema di misura "smart meter" presso i clienti finali;
- Aspetti generali di qualità tecnica della distribuzione gas.

Le prestazioni sopra riportate sono supportabili, non essendovi condivisione dei sistemi informativi, solo in presenza di idonee informazioni complete, validate, condivise e trasmesse tempestivamente, e a semplice richiesta del Fornitore, da Giudicarie Gas SpA.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dall'1 gennaio 2017 e ha termine il 31 dicembre 2017; entro tale data potrà essere riveduto e modificato. In mancanza di nuovo accordo per la sua revisione o modificazione, ovvero di disdetta, che dovrà essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

DEH non assume altri impegni né responsabilità relativi al servizio oltre a quelle esplicitamente previste da questo Contratto.

DEH non è responsabile per danni imputabili ad eventi che possano considerarsi di forza maggiore e a qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.

DEH non è responsabile per i danni conseguenti ad errore nell'elaborazione dei dati indotto da comportamento e/o attività della controparte GG.

DEH risponde delle eventuali perdite di dati depositati sui propri server anche per cause tecniche imputabili alle apparecchiature stesse.

Qualora risulti che nessun controllo o verifica poteva essere effettuato da GG sulle operazioni, sulle procedure, sulle informazioni e sui dati risultanti dai procedimenti oggetto del presente Contratto, DEH non sarà sollevata da responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni amministrative, provvedimenti sanzionatori da parte di AEEGSI o di altri organismi di controllo e vigilanza, perdite o danni (incluse spese legali e onorari).

Nel caso in cui DEH si avvalga dell'attività di altri soggetti Terzi al presente Contratto, incluse le società controllate e/o collegate di DEH, DEH sarà ritenuta responsabile per eventuali danni, inadempimenti, irregolarità o disservizi arrecati a GG a seguito dell'operato di tali incaricati.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CLIENTE

GG si obbliga a versare a DEH il corrispettivo pattuito nel presente Contratto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel Contratto stesso.

GG, qualora ne venga a conoscenza, è obbligata a mantenere il segreto assoluto sulle procedure d'accesso al Sistema o a sistemi ad esso connessi e/o di tramite, specialmente per quanto riguarda le credenziali di accesso, sui termini del presente Contratto e sulle vicende successive dello stesso.

GG si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito o non autorizzato. In caso di qualsiasi tentativo in tal senso, DEH ha il diritto di sospendere il servizio.

GG prende atto che DEH avrà il diritto di adottare misure cautelative, qualora si manifesti tale evenienza, in relazione ai file di GG caricati o da caricare sul Sistema nel caso in cui questi pregiudichino la sicurezza del server stesso, violino diritti di terzi o contengano virus.

GG garantisce e solleva integralmente DEH per qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio qualora imputabile a personale incaricato di GG.

ART. 6 - CORRISPETTIVI ECONOMICI

Per le prestazioni oggetto del presente contratto è previsto un corrispettivo annuale determinato nella misura di Euro/ora : € 150/ora per le prestazioni di Dirigenti, € 100/ora per le prestazioni di Quadri, € 75/ora per le prestazioni di Impiegati e € 50/ ora per le prestazioni di operai relative ad ogni intervento di consulenza, interpretazione normativa, assistenza e verifiche.

Tali prestazioni saranno imputate ad uno specifico centro di costo sulla base delle ore impiegate e valorizzate ai suddetti costi orari più IVA.

La rendicontazione delle ore viene presentata da DEH al momento della fatturazione e viene vistata da GG.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO PREZZI

DEH si riserva la facoltà di aggiornare i prezzi annualmente, in relazione all'aumento del costo del lavoro con riferimento alle vigenti tabelle ISTAT e all'incidenza degli aggiornamenti fiscali/regolatori sulla gestione delle procedure.

Le eventuali richieste di aggiornamento relative ad innovazione normativa saranno proposte ed accettate tramite scambio di lettere.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La fatturazione del corrispettivo dovuto a valle della rendicontazione delle ore di intervento sarà effettuata alla fine di ogni anno. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30° giorno successivo alla data di emissione fattura.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, DE assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti e si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; gli estremi dei conti correnti devono essere riportati anche nelle fatture.

Qualora risulti che le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità di DEH verso GG per i danni ad essa conseguenti.

DEH si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.

DEH si impegna, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti, all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente GG e l'ufficio territoriale del Governo competente.

Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'affidatario alla stazione affidante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non potrà essere ceduto dalle Parti ad altro soggetto.

ART. 10 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione in relazione a questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o mail; essa si intenderà efficacemente e validamente eseguita, sempreché sia indirizzata alla sede di una delle due società, ovvero presso il diverso indirizzo, purché in Italia, che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente atto.

Resta altresì inteso che, ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, le Parti eleggono il proprio domicilio presso gli attuali indirizzi delle società ovvero presso i diversi indirizzi che, purché in Italia, potranno essere comunicati in futuro.

Ai fini della valutazione del rispetto dei termini previsti nel Contratto farà fede la data di ricezione attestata dall'Ufficio Postale ovvero, per il caso di trasmissione a mezzo telefax, la conferma di avvenuto ricevimento, sempre via fax, dell'altra Parte.

ART. 11 – TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

ART. 12 – INVALIDITA' PARZIALE

Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione del presente Contratto, o di parte della stessa, le altre parti del presente Contratto conserveranno la loro validità ed efficacia.

ART. 13 – MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Ai fini della validità e del vincolo reciproco delle Parti, qualunque integrazione o modifica del presente Contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

ART. 14 – NORME APPLICABILI

La fornitura dei servizi e la relativa gestione è disciplinata dalle norme del presente documento, da quelle norme emanate ed emanande aventi carattere inderogabile, da Enti ed organi competenti, inclusa l'AEEG e da eventuali condizioni particolari concordate per iscritto dalle Parti che saranno tassativamente allegate al presente Contratto e ne costituiranno parte integrante.

Entrambe le Parti sono obbligate a non rivelare a Terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del Contratto in oggetto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione vicendevolmente durante la vigenza del Contratto stesso, salvo autorizzazione scritta della Parte interessata. In caso di inosservanza di tale obbligo di riservatezza, la Parte inadempiente dovrà risarcire all'altra i danni che ne dovessero derivare.

Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 16 – EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto costituisce l'accordo tra le Parti in relazione alle operazioni qui previste e sostituiscono tutte le precedenti negoziazioni, impegni o intendimenti scritti o verbali a riguardo.

ART. 17 - TUTELA DATI PERSONALI

GG e DEH, ognuno per quanto di propria competenza, assicurano di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Con riferimento al Contratto in oggetto, DEH tratterà i dati personali adottando le misure di sicurezza minime ed idonee previste da D. Lgs. 196/2003 ss. mm.

Le Parti prestano il proprio consenso alla raccolta, al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DEH accetta la nomina, da parte del GG, a responsabile del trattamento dei dati personali trattati ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del predetto D. Lgs. 196/2003. DE si impegna quindi a consegnare, a richiesta del GG, la documentazione atta a comprovare le misure di sicurezza adottate, nonché i nominativi dei propri amministratori di sistema ed, eventualmente, dei propri incaricati del trattamento.

Art 18 - CODICE ETICO E MODELLO 231/2001

Nello svolgimento del rapporto contrattuale con GG, DEH è tenuta rigorosamente ad attenersi ai principi etici contenuti nel D.lgs.231/01 e alle norme di comportamento presenti nel Codice di Comportamento di Gruppo e prende atto del Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs.231/01 di GG

DEH dichiara di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di GG.

deve inoltre inviare adeguata informativa all'Organismo di vigilanza di GG in merito ad eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta. Nel caso di grave violazione da parte di DEH, dei principi stabiliti dal Codice di Comportamento e/o del Modello 231, GG avrà facoltà di ritenere risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, dandone comunicazione alla controparte a mezzo lettera raccomandata A.R.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie, che possono insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del presente Contratto, sarà in via esclusiva unicamente quello di Rovereto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di cui ai precedenti artt. 3 Durata del contratto – tacita proroga, 4 Responsabilità del fornitore, 5 Obblighi del cliente - sospensione del servizio, 7 Aggiornamento prezzi, 19 Foro Competente.

Qualora siate d'accordo con la presente proposta di contratto, Vi preghiamo di rimetterci una lettera nella quale ritrascriverete integralmente il contenuto della presente, debitamente sottoscritta dal Vostro legale rappresentante in segno di integrale ed incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto.

Con i migliori saluti.

Dolomiti Energia Holding SpA
Legale Rappresentante
.....
(timbro e firma)

GIUDICARIE GAS SpA
Legale Rappresentante
.....
(timbro e firma)

